

COMPITI DEL RSPP

approfondimento di pagina 23

Il RSPP è un soggetto della prevenzione aziendale (consulente) che, con il Medico Competente e il RLS, concorre sinergicamente al conseguimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento continuo dei livelli di salute e di sicurezza, alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.

Il RSPP coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione e risponde al datore di lavoro. Può essere un dipendente interno di un'azienda o di una unità produttiva ovvero una persona esterna. In assenza del personale interno in possesso di attitudini, capacità e requisiti adeguati, è obbligatorio ricorrere a un SPP esterno. I requisiti del RSPP sono specificati nell'art. 32.

Il RSPP provvede (art. 33):

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dall'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall'art. 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36.

Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e il suo servizio è utilizzato dal datore di lavoro.

Nei casi previsti dall'Allegato III, **il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP**, previo svolgimento di appositi corsi di formazione.

